



Banca Cesare Ponti
PRIVATE BANKING
GRUPPO BANCA CARIGE

FOGLIO INFORMATIVO A DISPOSIZIONE DELLA
CLIENTELA AI SENSI DEL D.LGS. N. 385/1993
SULLA TRASPARENZA DELLE OPERAZIONI E DEI
SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

CD1

1/4

Condizioni valide da 15/07/2011

INFORMAZIONI SULLA BANCA

Forma giuridica: Società per Azioni – Sede legale: Piazza Duomo 19 – 20121 Milano – Tel. 0272277.1 - Fax 028900332
C.P.948 Milano - Capitale Sociale euro 8.000.000,00 i.v. - Cod. Fisc., P. I e Iscr. Reg. Impr. MI n. 07051880966 -
Internet: <http://www.bancaponti.it> – E-mail info@bancaponti.it - Cod. SWIFT Bcepitmm - Iscritta all'Albo delle Banche,
soggetta all'attività di direzione e coordinamento del socio unico Banca CARIGE S.p.A. e appartenente al Gruppo Banca
Carige iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari. Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Informazioni ai clienti: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) – email: internet.banking@bancaponti.it

Servizio Telefonico ed Help Desk Servizi Internet solo per i clienti che vi hanno aderito: numero verde 800 030002 (dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 21.00 – sabato dalle 8.00 alle 14.00) dall'estero e dai cellulari: +39 010 57 57 037 Risponditore automatico tutti i giorni 24 ore su 24

Rapporti con Azionisti Carige: numero verde 800 33 55 77 (dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 17.00)

CERTIFICATI DI DEPOSITO IN EURO (emessi esclusivamente al portatore)

CARATTERISTICHE

Sono documenti rappresentativi di un deposito bancario vincolato (cfr. foglio DR1), con vincolo di indisponibilità pari a 3, 6, 18, 24, 36, 48, 60 mesi e corresponsione di interessi calcolati sulla base di un tasso fisso o indicizzato (variabile) come risulta dalla tabella sottoriportata.

RISCHI

Rischio tasso: il rischio, per i certificati a tasso fisso, è legato alla variazione dei tassi di interesse; un aumento dei tassi di mercato comporta una riduzione del valore di mercato del titolo.

Rischio di cambio: non vi sono rischi di cambio in quanto il certificato è denominato in euro.

Rischio emittente: sottoscrivendo il presente titolo si diventa finanziatori della Banca Cesare Ponti SpA, si acquisisce il diritto di rimborso del capitale investito, maggiorato degli interessi e si assume il rischio che questa non sia in grado di onorare i propri obblighi relativamente al pagamento delle cedole e/o al rimborso del capitale. I certificati al portatore non sono assistiti dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi: il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio della Banca.

Disinvestimento: non è possibile ottenere il rimborso del certificato prima della scadenza. L'anticipata estinzione è consentita solo per i certificati con durata superiore a 18 mesi e solo dopo che siano trascorsi 18 mesi dall'emissione.

Andamento del parametro (solo per i certificati a tasso variabile): secondo le fluttuazioni del mercato.

CONDIZIONI ECONOMICHE

Tagli previsti: € 1.000 e multipli (fermo restando il taglio minimo previsto per ciascuna categoria).

Ritenuta fiscale: 27% per tutte le categorie, se emessi dal 20 giugno 1996.

Capitalizzazione: per i certificati a tasso fisso con liquidazione a scadenza degli interessi la capitalizzazione è composta; calcolo interessi: anno civile.

Tasso e parametro di indicizzazione (per i certificati a tasso variabile): per i semestri successivi al primo, il tasso viene calcolato sottraendo al parametro di riferimento uno spread, indicato sul titolo, il cui valore è variabile in base alla durata del titolo stesso. Il parametro cui si deve fare riferimento è pari alla media mensile dell'Euribor 6 mesi, rilevata mensilmente, relativa al primo dei due mesi antecedenti la decorrenza degli interessi.

Estinzione anticipata (solo dopo 18 mesi dall'emissione) : penale del 2% annuo sul capitale versato dalla data di rimborso alla scadenza del vincolo. Per i certificati a tasso fisso il montante alla scadenza viene attualizzato al tasso in vigore al momento della estinzione per i certificati di deposito di durata pari o immediatamente superiore al titolo rimborsato, maggiorato del 2%.

Costo certificato: € 5,16 per certificati emessi a partire dal 24/2/1997 percepiti in sede di estinzione. Per importi fino ad € 10.000, con durata sino a 3 mesi, non vengono percepiti gli € 5,16 del costo del certificato. . Per importi fino ad € 3.000, con durata da 6 a 12 mesi, non vengono percepiti gli € 5,16 del costo del certificato.

Smarrimento, distruzione o sottrazione: € 30,00 quale recupero spese, per titolo denunciato, smarrito, ecc.



Condizioni valide da 15/07/2011

TASSO FISSO CON LIQUIDAZIONE A SCADENZA DEGLI INTERESSI					
Categoria	Durata in mesi	Taglio minimo euro		Tasso annuo Effettivo lordo(*)	Tasso annuo effettivo netto(*)
18	18	50.000		1,550%	1,132%
24	24	50.000		1,600%	1,168%
36	36	50.000		1,750%	1,278%
48	48	50.000		1,850%	1,351%
60	60	50.000		2,000%	1,460%
TASSO FISSO A CAPITALIZZAZIONE INTEGRALE "ZERO COUPON"					
Categoria	Durata in mesi	Taglio minimo euro	Tasso annuo nominale lordo(*)	Tasso annuo Nominale netto(*)	Tasso annuo effettivo netto(*)
39	3	1.000	0,750%	0,5475%	0,5486%
39	3	50.000	1,000%	0,7300%	0,7320%
23	3	100.000	1,200%	0,8760%	0,8789%
40	6	1.000	1,100%	0,8030%	0,8046%
40	6	50.000	1,250%	0,9125%	0,9146%
16	11	1.000	1,400%	1,0220%	1,0224%
16	11	50.000	1,500%	1,0950%	1,0955%
TASSO VARIABILE (CON LIQUIDAZIONE SEMESTRALE INTERESSI)					
Categoria	Durata in mesi	Taglio minimo euro	Spread (da sottrarre al parametro)	Tasso 1a cedola nominale lordo (*)	Tasso annuo effettivo netto(*)
42	18	50.000	0,55	1,050%	0,767%
43	24	50.000	0,50	1,100%	0,803%
44	36	50.000	0,45	1,150%	0,840%
75	48	50.000	0,40	1,200%	0,876%
76	60	50.000	0,35	1,250%	0,913%

(*) i tassi non considerano la commissione relativa al costo del certificato percepita in sede di estinzione

CLAUSOLE CONTRATTUALI

ESTRATTO DEL REGOLAMENTO DEL SERVIZIO (integralmente riportato sul verso del certificato)

E' facoltà della banca per i certificati aventi durata superiore a 18 mesi, in deroga a quanto previsto nel paragrafo precedente e quando siano trascorsi 18 mesi dall'emissione, autorizzare l'estinzione anticipata, con applicazione di una penalità del 2% sul capitale versato dalla data di rimborso alla scadenza del vincolo, mediante la mancata corresponsione degli interessi maturati non scaduti sino alla concorrenza della penalità dovuta ed eventualmente, con il recupero degli interessi già corrisposti.

PROCEDURE DI RECLAMO

La Banca aderisce all'Arbitro Bancario Finanziari (ABF) e al Conciliatore Bancario Finanziario.

ARBITRO BANCARIO FINANZIARIO

Dal mese di ottobre 2009 è attivo l'Arbitro Bancario Finanziario (ABF),

- sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie alternativo al ricorso al Giudice che viene sostituito da un soggetto imparziale (il collegio giudicante di ABF) che non fa parte della magistratura;
- privo di natura conciliativa: lo scopo dell'ABF non è aiutare le parti (Banca e Cliente) ad accordarsi, ma è decidere la controversia;
- diverso dall'istituto dell'arbitrato conosciuto dall'ordinamento italiano perché:
 - non prevede accordo tra le parti per ricorrervi (non è necessaria una clausola contrattuale preventiva o un accordo quando sorge la lite);
 - le banche sono passive nel senso che è il cliente a decidere se ricorrere ad ABF o meno.

All'ABF possono essere sottoposte, in generale, le "controversie relative a operazioni e servizi bancari e finanziari", e, nel dettaglio, questioni relative a operazioni o comportamenti successivi al 1° gennaio 2007 aventi ad oggetto:

- l'accertamento di diritti, obblighi e facoltà, indipendentemente dal valore del rapporto cui si riferiscono;
- la richiesta di corresponsione di una somma di denaro a qualunque titolo, a condizione che l'importo richiesto non sia superiore a 100.000 Euro;

Fase preliminare obbligatoria è il reclamo del cliente presso la propria Banca (da inoltrare all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di supporto, Piazza Duomo n 19 , 20121 Milano e-mail controllo.rischi@bancaponti.it), che si pronuncia sul reclamo entro 30 giorni dalla ricezione del medesimo e indica, in caso di accoglimento, i tempi previsti per l'adempimento".



Successivamente, il Cliente

- rimasto **insoddisfatto**,
- o il cui reclamo **non abbia avuto esito nel termine di 30 giorni** dalla sua ricezione da parte della Banca, può presentare ricorso all'ABF, **non oltre 12 mesi** dalla data del reclamo rivolto all'intermediario.

Il ricorso ha ad oggetto la stessa contestazione del reclamo e viene redatto utilizzando la **modulistica** pubblicata sul sito internet dell'ABF e reperibile presso tutte le filiali di Banca d'Italia aperte al pubblico. Il ricorso può essere inviato direttamente alla segreteria tecnica del collegio competente o a qualsiasi filiale di Banca d'Italia.

Il Cliente che propone un ricorso deve darne tempestiva comunicazione, inviando al proprio intermediario copia del ricorso tramite raccomandata.

Entro 30 giorni dalla ricezione di questa, l'**intermediario trasmette** alla competente segreteria tecnica le proprie controdeduzioni e tutta la documentazione utile alla valutazione del ricorso, anche se a sfavore dell'intermediario.

L'ABF si pronuncia sul ricorso **entro 60 giorni** dalla data in cui la segreteria tecnica ha ricevuto le controdeduzioni o, in mancanza, dal termine sopra citato per la presentazione del ricorso.

La decisione è assunta sulla base della documentazione raccolta nell'ambito dell'istruttoria, e viene comunicata alle parti dalla segreteria tecnica entro 30 giorni dalla pronuncia. In caso di accoglimento totale o parziale del ricorso, l'ABF fissa il termine entro il quale l'intermediario deve adempiere alla decisione (se non fissa alcun termine, l'intermediario deve adempiere entro 30 giorni).

Il ricorso è gratuito per i clienti, salvo il versamento di un importo pari a 20 Euro per contributo alle spese di procedura. Se il collegio accoglie in tutto o in parte il ricorso, l'intermediario deve rimborsare al ricorrente il contributo versato e versare un importo pari a 200 Euro per contributo alle spese della procedura.

Il Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR che mette a disposizione i seguenti strumenti di tutela:

1) OMBUDSMAN-GIURÌ BANCARIO

Il servizio offre una procedura di risoluzione delle controversie (alternativa rispetto al ricorso al giudice) che si conclude con una decisione emessa da un collegio giudicante. il regolamento della procedura è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta ed è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario.

A partire dal mese di ottobre 2009, con l'avvio dell'operatività dell'Arbitro Bancario Finanziario, l'ambito di operatività dell'Ombudsman si ricava quindi in via residuale e ricomprende le attività non gestite dall'ABF:

- le controversie attinenti ai servizi e alle attività di **investimento**
- e quelle relative a operazioni o comportamenti **anteriori al 1° gennaio 2007**.

La procedura è gratuita per il Cliente, salve le spese relative alla corrispondenza inviata all'Ufficio Controllo rischi e Attività di Supporto o all'*Ombudsman - Giurì Bancario*.

Ogni Cliente può rivolgersi all'**Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto** della Banca (ubicato in Piazza Duomo n 19, 20121 Milano), **entro due anni** da quando l'operazione contestata è stata eseguita.

Il reclamo va presentato con lettera raccomandata A/R o consegnato allo sportello dove è intrattenuto il rapporto, o inoltrato in via informatica; la banca mette a disposizione anche moduli standardizzati.

L'Ufficio Controllo rischi e Attività di Supporto evade la richiesta entro il termine di **60 giorni** dalla data di ricezione del reclamo stesso.

Se la Banca dà ragione al cliente, la stessa deve comunicare i tempi tecnici entro i quali si impegna a provvedere.

Il Cliente – **qualora sia rimasto insoddisfatto dal ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto** (perché non ha avuto risposta, perché la risposta è stata, in tutto o in parte, negativa, ovvero perché la decisione, sebbene positiva, non è stata eseguita dalla banca) – può presentare un ricorso all'*Ombudsman - Giurì Bancario*, Organo collegiale composto di 5 membri, attivo presso il Conciliatore Bancario, inoltrandolo al seguente indirizzo: **VIA DELLE BOTTEGHE OSCURE N. 54, 00186, ROMA.**

Il ricorso all'Ombudsman - Giurì Bancario va presentato **entro un anno dall'invio della contestazione all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto della Banca**, mediante una richiesta scritta, con indicazione specifica del contenuto della controversia, inviata preferibilmente con lettera raccomandata A/R oppure utilizzando strumenti informatici, allegando ogni altra notizia e documento utili. L'Ombudsman – Giurì bancario può richiedere ulteriore documentazione, ritenuta necessaria per la decisione, sia alla banca sia al Cliente.

La decisione viene adottata entro 90 giorni (il termine può essere prolungato in caso di richiesta di ulteriore documentazione) dal ricevimento della richiesta di intervento o dall'ultima comunicazione fatta dal richiedente ed è vincolante solo per la Banca e non per il Cliente.

Una procedura analoga è prevista per i reclami in merito ai **bonifici transfrontalieri**: in questo caso però l'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto ha 30 giorni per evadere la richiesta del cliente.

Qualora il cliente (consumatore e non) sia rimasto insoddisfatto del ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto, può rivolgersi alla Sezione speciale dell'*Ombudsman Giurì Bancario*, al medesimo indirizzo e con le stesse modalità, per controversie relative ai predetti bonifici, che abbiano un importo fino a € 50.000, maggiorato delle spese



Condizioni valide da 15/07/2011

sostenute dal cliente e degli eventuali interessi legali calcolati secondo i criteri indicati dal D.lgs. n. 253/2000. La Sezione deve decidere entro 60 giorni dalla presentazione della richiesta.

Il ricorso all'Ufficio Controllo Rischi e Attività di Supporto o all'Ombudsman – Giurì bancario non priva il Cliente del diritto di investire della controversia, in qualunque momento, l'Autorità giudiziaria ovvero, ove previsto, un arbitro o un collegio arbitrale, o di proporre un tentativo di conciliazione.

2) CONCILIAZIONE

Il servizio consiste in una procedura di risoluzione delle controversie alternativa rispetto al ricorso al giudice, il cui regolamento è a disposizione del cliente che ne faccia richiesta. Il regolamento è consultabile anche sul sito internet del conciliatore bancario.

La procedura non si conclude con un giudizio, ma è volta al tentativo di raggiungere un accordo tra i soggetti coinvolti in una controversia, i quali sono assistiti da un conciliatore neutrale, ossia da un professionista che aiuta le parti ad individuare un possibile accordo. Per attivare la procedura l'interessato presenta un'istanza di conciliazione al Conciliatore Bancario – il cui modulo è disponibile anche sul sito internet del Conciliatore Bancario – versando un contributo di 30 euro per le spese di avvio del procedimento. L'istanza va inoltrata al seguente indirizzo: via delle Botteghe Oscure, 54, 00186 Roma. L'indennità relativa alle spese di conciliazione viene versata dalle parti al Conciliatore Bancario successivamente alla nomina del conciliatore ed al conseguente avvio della procedura. Detta indennità – che il Conciliatore Bancario provvede a corrispondere interamente al professionista che assiste le parti – è rapportata a specifici scaglioni relativi al valore della lite, come previsto dalla tabella allegata al regolamento.

Le procedure di conciliazione – che si concludono entro termini prestabiliti – possono essere di due tipi:

- a. previste dalla legge che ha riformato il processo societario (D.Lgs. n. 5/2003). Le controversie oggetto di questo tipo di conciliazione devono riguardare una delle materie di cui all'art. 1 del richiamato D. Lgs. n. 5/2003 (in termini generici si tratta di controversie in materia bancaria, finanziaria e societaria) e possono rivestire qualsiasi valore economico. Per gestire questa procedura il Conciliatore Bancario ha costituito – ai sensi di legge – un "organismo di conciliazione" che ha ottenuto dal Ministero della Giustizia l'iscrizione nel Registro di detti "organismi" tenuto dallo stesso Ministero. Tra gli interessanti effetti giuridici cui dà luogo la conciliazione prevista dalla legge si segnala, in particolare, che, nel caso in cui la conciliazione si concluda con un accordo, il relativo verbale – una volta omologato dal Tribunale – ha valore di titolo esecutivo;
- b. informali, ossia non disciplinate da una specifica normativa. Con questa forma di conciliazione – che non è assoggettata alle previsioni del D.lgs. n. 5/2003 e, quindi, non ne produce gli effetti giuridici – si tenta di risolvere la **controversia attraverso un accordo di tipo transattivo che assume, quindi, l'efficacia di un contratto.**

Il ricorso alla procedura di conciliazione non priva il Cliente, in caso di mancato accordo, del diritto di investire della controversia l'Autorità giudiziaria, ovvero, se ne ricorrono i presupposti, l'Ombudsman, o un arbitro (o un collegio arbitrale).

LEGENDA DELLE NOZIONI

EURIBOR tasso di interesse calcolato come media dei tassi lettera (cioè di offerta di fondi) quotati da un gruppo qualificato di banche nel mercato interbancario dell'euro. Il calcolo è effettuato separatamente con riferimento ad operazioni di diversa scadenza: ad esempio, l'Euribor a tre mesi si riferisce a negoziazioni con tale scadenza.